




Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

CERTIFICAZIONE



Oggetto: Esame proposta di decreto dirigenziale per la quantificazione, in sede consuntiva, delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2023.


Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- **visto** l'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3, nonché l'allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **visto** il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020 ed in particolare gli articoli da 56 a 58 che regolano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;
- **visto** il DPCM 8 marzo 2019, "Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane";
- **vista** la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto "*Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata*";
- **visto** l'art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019;

- **visto** il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;
- **vista** la nota del Ministero dell’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cui in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha fornito sommarie indicazioni di carattere operativo per l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 previsto dall’art. 33 del succitato d.l. 34/2019;
- **vista** la Legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di incarichi del Segretario generale del Consiglio regionale e del Direttore generale e dei Direttori della Giunta regionale. Modifiche alla L.R. 4/2008 e alla L.R. 1/2009”*, con la quale si provvede alla ricollocazione del Direttore generale, dell’Avvocato generale e dei Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica del personale dirigente, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Area dirigenza, Funzioni locali;
- **vista** la legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 ad oggetto: *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”*, con la quale si dispone di incrementare la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale di un numero di posti corrispondente alle figure dirigenziali apicali del Direttore generale, dell’Avvocato generale e di quattordici Direttori della Giunta regionale nonché del Segretario generale del Consiglio regionale. Con la legge citata risulta altresì sancito che a decorrere dall’anno 2021, e più precisamente a far data dall’efficacia delle modifiche ai contratti individuali di lavoro, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali venga imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementi l’importo, fermo restando la spesa complessiva, e in ogni caso nel limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa;
- **vista** la decisione della Giunta regionale 6 febbraio 2023, n. 9 avente ad oggetto: *“Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il personale dirigente”*;

- **vista** la proposta di decreto dirigenziale per la quantificazione, in sede consuntiva, delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023, ricevuta in data 27 maggio 2024;
- **vista** la relazione tecnico finanziaria alla proposta di decreto per la quantificazione, in sede consuntiva, delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2023, ricevuta, sempre, in data 27 maggio 2024;
- **considerato che** con legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 11639 del 14 giugno 2022 recante *“Attuazione della legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* con il quale veniva disposto l'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e determinato il limite di cui all'art. 23, co. 2 d.lgs. 75/2017, come segue:
 - a partire dall'anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell'importo di euro 1.404.799,91;
 - a partire dall'anno 2022 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 relativo all'anno 2016, è rideterminato in euro 9.419.360,91, tenendo conto dell'ammontare dell'equivalente della retribuzione di posizione e di risultato applicabile alle figure apicali della Regione Toscana per l'anno 2016, al fine di garantire l'invarianza della spesa relativamente a tale anno;
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 11558 del 6 luglio 2021 avente ad oggetto *“Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2020”*;
- **richiamato** il decreto dirigenziale n. 13141 del 27 giugno 2022 avente ad oggetto *“Quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale dirigente 2021”*;
- **richiamate** le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazione della legge n. 122/2010 e di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;

- **riscontrato**, ai fini dell'applicazione dell'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018, che:
- a) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità incluse nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, al lordo delle decurtazioni consolidate ai fini dell'applicazione di tale limite, sono pari ad euro 12.601.038,00, come di seguito dettagliate:
- euro 12.592.617,00 corrispondenti alle risorse certe e stabili, soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, al lordo delle decurtazioni consolidate ai fini dell'applicazione del limite, per l'anno 2020, come risultante dal citato decreto dirigenziale n. 11558/2021;
 - euro 8.421,00 corrispondenti all'importo annuo della R.I.A. in godimento del personale cessato nell'anno 2020, come risultante dal richiamato decreto dirigenziale n.13141/2022;
- b) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 sono pari a euro 375.113,00.
- **riscontrato**, inoltre, che le risorse pari ad euro 12.592.617,00 (di cui al punto a) prima alinea) devono essere incrementate di euro 1.404.799,91 derivanti dall'applicazione della l.r. 5/2022 e del decreto dirigenziale n. 11639/2022, come sopra descritto;
- **riscontrato**, altresì, che:
- le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 che alimentano il fondo dell'anno 2023 ammontano a complessivi euro 14.380.950,91, mentre le decurtazioni consolidate, ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo dell'anno 2020 (operata con il citato decreto dirigenziale n. 11558/2021), ammontano a complessivi euro 3.103.503,00
 - le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018, corrispondenti all'importo della R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2021 e 2022, ammontano ad euro 5.455,58, mentre le ulteriori risorse (ratei R.I.A. in godimento del personale cessato dal servizio anno 2022, ammontano ad euro 684,55);
- **riscontrate** le risorse decentrate, quantificate in sede consuntiva per l'anno 2023, soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pari a complessivi euro 10.908.475,04 (euro 12.601.038,00 + 1.404.799,91 + 5.455,58 + 684,55 – 3.103.503,00), come dettagliatamente indicato nella proposta di decreto dirigenziale in esame. Ne deriva che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, onde rispettare il valore limite riferito all'annualità 2016, così come rideterminato in attuazione della l.r. n. 5/2022, si rende necessaria una decurtazione del fondo delle risorse decentrate pari ad euro 1.489.114,13 (euro 10.908.475,04 – 9.419.360,91);



- **esaminata** pertanto la quantificazione, in sede consuntiva, delle risorse che complessivamente alimentano il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 pari ad euro 9.794.473,91 (euro 10.908.475,04 – 1.489.114,13 + 375.113,00), come da tabella di seguito riportata, oltre oneri riflessi ed Irap pari ad euro 3.363.761,47 per un totale complessivo di euro 13.158.235,38:

QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2023	
Descrizione	Importo
Risorse stabili	
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 (art. 57, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	14.380.950,91
R.I.A. del personale cessato nel 2021-2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.455,58
Totale	14.386.406,49
Risorse variabili	
Rateo R.I.A. del personale cessato nel 2022 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	684,55
CCNL 2016-2019 art. 60	0,00
Totale	684,55
Decurtazioni del fondo/parte fissa	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs.75/2017)	-1.489.114,13
Totale	- 4.592.617,13
TOTALE COMPLESSIVO	9.794.473,91

- **rilevato, altresì, che:**
 - nel totale complessivo di cui sopra, sono incluse le risorse di cui all'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 per un importo di euro 176.877,00;
 - è stato reso indisponibile alla contrattazione, in attuazione degli indirizzi impartiti con decisione di Giunta regionale n. 32/2019, l'importo di euro 38.872,42 corrispondente alla porzione di dotazione organica non coperta nell'anno 2023;
 - sono state rese indisponibili alla contrattazione le somme corrispondenti alle economie da realizzare, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto-legge 112/2008, quantificate per l'anno 2022 in euro 11.075,89;

- la quantificazione del fondo, pari a euro 9.794.473,91, genera una spesa per oneri riflessi e Irap a carico dell'Amministrazione pari a euro 3.363.761,47 e quindi un totale complessivo di euro 13.158.235,38;
- **richiamata** la certificazione del Collegio del 5/07/2023 (rubricata al parere n. 27), con particolare riferimento al contenzioso in essere con il personale dirigente, rileva la presenza del citato contenzioso tra le posizioni contenute nel file "fondo rischi 31/12/2023", trasmesso dall'Avvocatura regionale;
- **richiamata** la certificazione del Collegio del 5/05/2023 (rubricata al parere n. 14) sulla proposta di decreto per la quantificazione in sede preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2023;
- **vista** la nota del 22 maggio 2024 con la quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore "Contabilità", certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 13.158.235,38, trasmessa dagli Uffici regionali in data 29 maggio 2024;

Il Collegio, con riferimento a tutto quanto sopra esposto ed esaminato e nel rispetto delle norme di legge,

C e r t i f i c a

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale dirigente, di cui alla proposta di decreto dirigenziale in oggetto, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 30 maggio 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Sergio Tempo (Presidente)



Dott. Antonio Gedeone (componente)



Dott. Piero Landi (componente)

